

Regolamento

17 novembre 2020

Visti gli Statuti della Credit Suisse Fondazione d'investimento 2° pilastro, l'Assemblea degli investitori adotta il presente Regolamento.

Art. 1 Cerchia degli investitori e qualità di investitore

¹La cerchia degli investitori è circoscritta agli investitori indicati all'art. 6 degli Statuti.

²La direzione verifica se i requisiti necessari per l'ammissione alla Fondazione d'investimento sono soddisfatti. La direzione decide in merito all'ammissione e ha la facoltà di rifiutare senza addurre motivi.

³L'ammissione alla Fondazione d'investimento avviene in linea di principio mediante richiesta di ammissione (dichiarazione di adesione), nonché presentazione di eventuali ulteriori documenti, e ha validità giuridica dopo la sottoscrizione e liberazione di almeno un diritto o alla consegna di un impegno all'investimento vincolante alla Fondazione d'investimento.

⁴Sottoscrivendo la dichiarazione di adesione, gli investitori riconoscono gli Statuti della fondazione.

⁵La qualità di investitore decade automaticamente al riscatto di tutti i diritti e alla cessazione di un impegno all'investimento vincolante.

⁶Non è consentito il libero commercio di diritti e di eventuali impegni all'investimento. Previo consenso della direzione, in casi eccezionali giustificati è consentita la cessione di diritti e/o di impegni all'investimento tra investitori. La direzione ha la facoltà di redigere liste d'attesa di potenziali investitori per i gruppi d'investimento a liquidità limitata o chiusi. La decisione della direzione è irrevocabile. La decisione sul prezzo di vendita per diritto è di competenza degli investitori interessati.

⁷Gli investitori autorizzano la banca depositaria della Fondazione d'investimento a fornire informazioni in merito al numero di diritti custoditi in deposito, in particolare nell'ambito del controllo della cerchia degli investitori e dell'Assemblea degli investitori.

Art. 2 Patrimonio di base

¹Il patrimonio di base serve alla Fondazione d'investimento come capitale d'esercizio per gli investimenti e per la copertura delle spese di liquidazione.

²Il patrimonio di base non può essere utilizzato per concedere garanzie usuali in ambito di transazioni di strumenti derivati negoziati in borsa.

³La compensazione è ammessa esclusivamente in caso di crediti all'interno del patrimonio di base.

Art. 3 Suddivisione del patrimonio investito

¹Il patrimonio investito della Fondazione d'investimento è strutturato in diversi gruppi d'investimento indipendenti tra loro. I gruppi d'investimento possono inoltre essere suddivisi in classi che si differenziano in particolare in merito a spese, sottoscrizione minima e cerchia degli investitori.

²I singoli gruppi d'investimento sono gestiti in maniera autonoma in termini di investimenti, proventi, costi e rendiconto, hanno un proprio gestore patrimoniale e sono economicamente indipendenti l'uno dall'altro. La Fondazione d'investimento opera a proprio nome per conto dei singoli gruppi d'investimento e ha diritto economico sui valori patrimoniali.

³I gruppi d'investimento sono suddivisi in diritti degli investitori privi di valore nominale e senza carattere di titolo di credito (crediti contabili).

⁴I diritti riguardano sempre un gruppo d'investimento specifico.

Art. 4 Patrimonio dei gruppi d'investimento / Assunzione di crediti e costituzione di garanzia tramite i gruppi d'investimento

¹L'investimento patrimoniale dei singoli gruppi d'investimento avviene in conformità alle Direttive d'investimento. In casi particolari, e con il consenso del Presidente del Consiglio di fondazione, è possibile derogare temporaneamente alle Direttive d'investimento.

²Con il consenso dell'autorità di vigilanza, il Consiglio di fondazione ha la facoltà di emanare disposizioni divergenti dal Regolamento della fondazione e dall'art. 1 delle Direttive d'investimento per determinati gruppi d'investimento. Le deroghe figurano in un prospetto a completamento del Regolamento e delle Direttive d'investimento.

³Il Consiglio di fondazione ha la possibilità di definire un importo di sottoscrizione minimo per ogni gruppo d'investimento.

⁴All'interno del rispettivo gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti è ammessa, per esigenza tecnica, l'assunzione di un credito a breve termine e la sua costituzione di garanzia.

⁵È ammessa la concessione di garanzie usuali (p. es. tramite costituzione in pegno di sufficienti valori patrimoniali del gruppo d'investimento che assume il credito) in ambito di transazioni di strumenti derivati negoziati in borsa pari al massimo al «limite su traded options e financial futures» (limite TOFF) accordato.

⁶È ammessa la concessione di garanzie usuali (p. es. tramite costituzione in pegno di sufficienti valori patrimoniali del gruppo d'investimento che assume il credito) in ambito di transazioni di strumenti derivati negoziati over-the-counter (OTC) pari al massimo all'ammontare dell'impegno assunto.

⁷Le garanzie a carico di un gruppo d'investimento possono essere utilizzate unicamente per la costituzione di garanzia di impegni dello stesso gruppo d'investimento.

⁸I gruppi d'investimento sono autorizzati a dare in prestito ogni genere di valori mobiliari per conto del patrimonio del gruppo d'investimento.

⁹La compensazione è ammessa solo in caso di crediti all'interno dello stesso gruppo d'investimento.

Art. 5 Contenuto e valutazione di un diritto

¹I diritti costituiscono crediti contabili (e non titoli di credito).

²Gli investitori partecipano al patrimonio e al risultato di un gruppo d'investimento proporzionalmente al numero di diritti che possiedono nel medesimo gruppo.

³I diritti non possono essere ceduti. In casi particolari, con il consenso del direttore, è permessa la cessione di diritti tra gli investitori (art. 1 cpv. 6).

⁴Alla prima emissione dei diritti di un gruppo d'investimento o di una classe, la direzione stabilisce il valore del diritto. Successivamente, il valore netto d'inventario di un diritto viene calcolato dividendo il patrimonio complessivo disponibile il giorno di valutazione del relativo gruppo d'investimento per il numero di diritti esistenti. Il Consiglio di fondazione ha in seguito la facoltà di dividere o raggruppare i diritti.

⁵I gruppi d'investimento vengono valutati come minimo a ogni data di emissione e di riscatto, e alle medesime date viene calcolato il loro valore netto d'inventario.

⁶La direzione può stabilire che in determinati gruppi d'investimento siano emessi anche diritti non interi (frazioni).

⁷Il patrimonio netto d'inventario di un gruppo d'investimento si calcola in base al valore commerciale dei singoli attivi, più i risconti passivi del periodo (p. es. interessi correnti), meno i passivi (incl. i ratei passivi del periodo).

⁸Per i gruppi d'investimento con obbligo di prospetto (investimenti non tradizionali, nonché gruppi d'investimento immobiliari), la valutazione è regolata nel prospetto.

⁹I gruppi d'investimento immobiliari con investimenti diretti devono essere valutati da esperti in valutazioni immobiliari che hanno sede in Svizzera e sono indipendenti dalla Fondazione d'investimento. Perizie di immobili all'estero redatte da esperti esteri devono essere sottoposte a un esperto in valutazioni immobiliari svizzero per valutare la corretta applicazione dei principi di valutazione e verificare la plausibilità del risultato.

¹⁰La valutazione di attivi e passivi è regolata dall'art. 41 cpv. 2 OFond.

¹¹Di regola, i proventi dei gruppi d'investimento maturati non vengono distribuiti, bensì capitalizzati (aggiunti al capitale) e reinvestiti di continuo. È possibile derogare a tale regola per

singoli gruppi d'investimento; la decisione sui principi di distribuzione spetta in tal caso al Consiglio di fondazione.

Art. 6 Emissione di diritti

¹La direzione stabilisce nell'ambito delle disposizioni del Consiglio di fondazione i dettagli dell'emissione di diritti, in particolare la consegna di impegni all'investimento, le date di sottoscrizione, i termini di preavviso e la scadenza del termine per le sottoscrizioni. Per i gruppi d'investimento con obbligo di prospetto, l'emissione di diritti è regolata nel rispettivo prospetto. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi d'investimento a investitore unico.

²Il prezzo per diritto applicato all'emissione è determinato al più presto il giorno lavorativo bancario successivo alla data di contrattazione (data di emissione) (forward pricing). Per i gruppi d'investimento con un proprio prospetto, l'emissione di diritti è regolata in dettaglio nel prospetto.

³L'emissione di diritti per singoli gruppi d'investimento o per classi può essere ulteriormente ristretta a un investitore o a degli investitori specifici, in particolare a investitori che hanno concluso un mandato di gestione patrimoniale o un contratto analogo in forma scritta con una società di Credit Suisse Group.

⁴La Fondazione d'investimento ha la facoltà di accettare impegni all'investimento vincolanti di importo fisso in caso di gruppi d'investimento immobiliari e nel settore degli investimenti alternativi. Gli investitori sono tenuti a consegnare alla Fondazione d'investimento un impegno all'investimento vincolante irrevocabile di importo fisso. I dettagli dei diritti e degli obblighi sono regolati in un prospetto e in una convenzione supplementare scritta (impegno all'investimento).

⁵Qualora, a valutazione avvenuta, sopravvengano oscillazioni di corso consistenti sui mercati dei capitali, la direzione ha la facoltà di richiedere una rivalutazione o di limitare, differire e/o sospendere temporaneamente l'emissione di diritti fino alla successiva valutazione ordinaria.

⁶Il prezzo d'emissione di un diritto corrisponde di norma al valore netto d'inventario per diritto. Il Consiglio di fondazione decide se va riscosso un premio rispetto al valore netto d'inventario per compensare le spese della Fondazione d'investimento derivanti, in media, dall'investimento dell'importo versato (premio di emissione) o se va applicato il metodo «swinging single pricing». La direzione decide per ciascun gruppo d'investimento l'importo della differenza tra valore netto d'inventario e prezzo d'emissione. Per ogni metodo, la differenza tra valore netto d'inventario e prezzo d'emissione è accreditata al rispettivo gruppo d'investimento. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi d'investimento a investitore unico.

⁷In linea di massima, il controvalore del prezzo di emissione di diritti dev'essere corrisposto in contanti. La direzione ha la facoltà di ammettere conferimenti in natura (p. es. sotto forma di immobili o di titoli) qualora questi siano compatibili con la strategia d'investimento del rispettivo gruppo d'investimento e gli interessi degli altri investitori dei gruppi d'investimento interessati non siano pregiudicati. La direzione ha inoltre la facoltà di limitare in parte o del tutto la sottoscrizione a contanti a favore di conferimenti in natura.

⁸Il valore equo di conferimenti in natura non negoziati in una borsa o in un altro mercato regolamentato deve essere:

- a) accertato in base al rendimento atteso o al flusso di denaro in considerazione del tasso di capitalizzazione adeguato al rischio;
- b) stimato per mezzo di raffronto con immobili simili; oppure
- c) calcolato in base a un altro metodo riconosciuto. Il valore deve essere stimato da almeno un esperto qualificato e indipendente.

In caso di quote di fondi non quotati e in caso di diritti dei gruppi d'investimento ci si basa sul valore netto d'inventario.

⁹Il prezzo d'emissione deve essere versato su un conto aperto presso una succursale di una banca appartenente a Credit Suisse Group.

¹⁰Tenendo conto delle possibilità d'investimento, o nell'interesse degli investitori investiti, o qualora le circostanze lo richiedano urgentemente, la direzione ha la facoltà di limitare, differire o sospendere temporaneamente l'emissione di diritti dei gruppi d'investimento.

¹¹Limitazioni, differimenti e sospensioni temporanee sono pubblicate in forma adeguata.

Art. 7 Riscatto dei diritti

¹Di regola, gli investitori possono richiedere in ogni momento la restituzione di parte o della totalità dei diritti. Qualora in seguito al riscatto di diritti l'importo di sottoscrizione minimo non sia raggiunto, i diritti rimanenti sono o trasferiti senza spese in un'altra classe di diritti del medesimo gruppo d'investimento o in diritti di un gruppo d'investimento che applica la stessa politica d'investimento senza importo di sottoscrizione minimo, oppure riscattati.

²La direzione ha la facoltà di trasferire investitori di un gruppo d'investimento in un altro gruppo d'investimento che applica la stessa politica d'investimento, oppure, in caso estremo, di eseguire il riscatto coatto qualora, per motivi economici, il mantenimento del gruppo d'investimento interessato non rientri più negli interessi degli investitori rimanenti.

³La direzione stabilisce nell'ambito delle disposizioni del Consiglio di fondazione i dettagli del riscatto di diritti, in particolare le date di riscatto, i termini di preavviso e la scadenza del termine per i riscatti. Per i gruppi d'investimento con obbligo di prospetto, il riscatto di diritti è regolato nel rispettivo prospetto. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi d'investimento a investitore unico.

⁴I riscatti vengono di norma conteggiati il giorno lavorativo bancario successivo ai corsi di chiusura del giorno dell'ordine (forward pricing).

⁵Qualora, a valutazione avvenuta, sopravvengano oscillazioni di corso consistenti sui mercati dei capitali, la direzione ha la facoltà di richiedere una rivalutazione o di limitare, differire o sospendere temporaneamente il riscatto di diritti fino alla successiva valutazione ordinaria. Gli investitori interessati da tali limitazioni nel riscatto dei loro diritti restano investiti senza variazioni nel gruppo d'investimento e partecipano quindi

all'evoluzione del patrimonio del gruppo d'investimento fino al primo riscatto possibile.

⁶Il prezzo di riscatto di un diritto corrisponde di norma al valore netto d'inventario per diritto. Il Consiglio di fondazione decide se va riscosso un premio rispetto al valore netto d'inventario per compensare le spese della Fondazione d'investimento derivanti, in media, dal riscatto dell'importo versato (premio di riscatto) o se va applicato il metodo «swinging single pricing». La direzione decide per ciascun gruppo d'investimento l'importo della differenza tra valore netto d'inventario e prezzo di riscatto. Per ogni metodo, la differenza tra valore netto d'inventario e prezzo di riscatto è accreditata al rispettivo gruppo d'investimento. Sono fatte salve le disposizioni relative a eventuali prospetti e ai gruppi d'investimento a investitore unico.

⁷La direzione ha la facoltà di ammettere conferimenti in natura qualora gli interessi della Fondazione d'investimento e degli altri investitori dei gruppi d'investimento interessati non siano pregiudicati.

⁸In linea di massima, il controvalore del prezzo di riscatto di diritti dev'essere corrisposto in contanti. La direzione ha la facoltà di ammettere conferimenti in natura (p. es. sotto forma di immobili o di titoli) qualora questi siano compatibili con la strategia d'investimento del rispettivo gruppo d'investimento e gli interessi degli altri investitori dei gruppi d'investimento interessati non siano pregiudicati.

⁹Il valore equo di conferimenti in natura non negoziati in una borsa o in un altro mercato regolamentato deve essere:

- a) accertato in base al rendimento atteso o al flusso di denaro in considerazione del tasso di capitalizzazione adeguato al rischio;
- b) stimato per mezzo di raffronto con immobili simili; oppure
- c) calcolato in base a un altro metodo riconosciuto. Il valore deve essere stimato da almeno un esperto qualificato e indipendente.

In caso di quote di fondi non quotati e in caso di diritti dei gruppi d'investimento ci si basa sul valore netto d'inventario.

¹⁰Per i gruppi d'investimento con investimenti a scarsa liquidità, il Consiglio di fondazione può stabilire al lancio che

- a) la durata del gruppo d'investimento è limitata nel tempo e sono esclusi i riscatti;
- b) l'importo di riscatto per data di riscatto è limitato a una percentuale del patrimonio del gruppo d'investimento (cosiddetto «gate»).

¹¹Al lancio di un gruppo d'investimento, in casi giustificati, in particolare durante la fase di costituzione o in presenza di importanti conferimenti in natura, il Consiglio di fondazione ha la facoltà di fissare un periodo di detenzione di massimo cinque anni.

¹²In circostanze eccezionali, p. es. a causa di problemi di liquidità, la direzione ha la facoltà di scaglionare nel tempo la restituzione dei diritti o di differire i riscatti fino a un massimo di due anni. Per motivi importanti, in particolare qualora gli investimenti possano essere alienati unicamente in perdita oppure a causa di problemi di liquidità, sono ammessi ulteriori

differimenti dei riscatti, o l'esame di altre opzioni, previa consultazione degli investitori interessati e informazione dell'autorità di vigilanza.

¹³In caso di riscatti scaglionati il prezzo di riscatto è basato sulla valutazione alla data effettiva del riscatto e in caso di riscatti differiti alla valutazione effettuata alla scadenza del periodo di differimento. Gli investitori interessati da riscatti scaglionati o differiti restano investiti nel gruppo d'investimento nella misura dei riscatti non rimborsati e partecipano quindi all'evoluzione del patrimonio del gruppo d'investimento. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie nei prospetti.

¹⁴Per i gruppi d'investimento con obbligo di prospetto, il Consiglio di fondazione ha la facoltà di fissare condizioni di riscatto particolari, divergenti da quelle degli altri gruppi d'investimento, nel rispettivo prospetto.

¹⁵Limitazioni, differimenti e sospensioni dei riscatti sono pubblicati in forma adeguata.

¹⁶Durante il termine di preavviso (cpv. 3) o il periodo di differimento (cpv. 10), tutti i diritti degli investitori rimangono intatti.

Art. 8 Tesaurizzazione e rimborso del capitale

¹Di regola, i proventi netti dei gruppi d'investimento sono reinvestiti di continuo (tesaurizzazione dei proventi) e non distribuiti. Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di decidere altrimenti. Inoltre, è possibile che i prospetti prevedano regolamenti divergenti.

²In circostanze eccezionali, in particolare in assenza di possibilità d'investimento, il capitale e i proventi possono essere straordinariamente rimborsati/versati agli investitori.

³La direzione ha la facoltà di decidere in merito alla distribuzione di capitale e di proventi per i singoli gruppi d'investimento.

Art. 9 Gruppi d'investimento a investitore unico

¹L'emissione di diritti dei gruppi d'investimento a investitore unico è limitata al rispettivo investitore unico. Tali diritti possono essere trasferiti ad altri investitori solo con il consenso della direzione.

²I principi per la costituzione, la strutturazione (incl. le Direttive d'investimento), i costi e le commissioni, nonché la liquidazione di un gruppo d'investimento a investitore unico sono regolate nell'accordo tra l'investitore e la Fondazione d'investimento.

³La direzione definisce nell'ambito delle disposizioni applicabili la struttura dettagliata di un gruppo d'investimento a investitore unico, in particolare la frequenza della valutazione, le modalità di distribuzione, l'emissione e il riscatto di diritti, l'esercizio dei diritti degli azionisti e dei creditori e il prestito di valori mobiliari.

Art. 10 Assemblea degli investitori

¹L'Assemblea degli investitori ordinaria, di seguito denominata Assemblea degli investitori, si riunisce su invito per iscritto e/o in forma elettronica del Presidente del Consiglio di fondazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nella forma stabilita dal Consiglio di fondazione. L'invito e l'ordine del giorno sono inviati al più tardi 20 giorni prima dell'Assemblea degli investitori.

²Su decisione dell'Assemblea, mozioni pervenute dopo l'invio dell'invito o presentate direttamente nel corso dell'Assemblea possono essere discusse. Una delibera in merito a tali mozioni non è tuttavia possibile prima dell'Assemblea successiva; fanno eccezione semplici modifiche e proposte di rifiuto nell'ambito dei punti all'ordine del giorno, nonché mozioni relative alla convocazione di un'Assemblea degli investitori straordinaria o all'esecuzione di una revisione speciale.

³Gli investitori hanno il diritto di conferire una procura di rappresentanza a un altro investitore o a un rappresentante indipendente designato dalla Fondazione d'investimento.

⁴Hanno diritto a partecipare coloro che alla fine del mese precedente l'invio dell'invito all'Assemblea degli investitori detengono la qualità di investitori. Il diritto di voto degli investitori corrisponde al numero di diritti detenuto alla fine del mese precedente l'invio dell'invito. Gli investitori che non detengono ancora diritti ma hanno già fornito impegni all'investimento vincolanti sono invitati all'Assemblea degli investitori ma non hanno diritto di voto.

⁵L'Assemblea degli investitori convocata secondo le prescrizioni ha potere di delibera indipendentemente dal numero di voti rappresentati e decide a maggioranza semplice dei voti rappresentati, fatta salva differente prescrizione da parte degli Statuti o di disposizioni di legge cogenti. Astensioni e voti nulli non sono ritenuti validi. Le votazioni e le nomine hanno luogo apertamente, a meno che almeno un quinto degli investitori presenti non richieda il voto o l'elezione segreta.

⁶Qualora le votazioni riguardino unicamente singoli gruppi d'investimento, la partecipazione al voto è limitata agli investitori di quei gruppi d'investimento e il diritto di voto corrisponde al numero di diritti detenuti nei gruppi d'investimento interessati. Il potere di delibera è garantito indipendentemente dal numero di voti rappresentati, e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati, fatta salva differente prescrizione da parte degli Statuti o di disposizioni di legge cogenti. Astensioni e voti nulli non sono ritenuti validi.

⁷Il Consiglio di fondazione convoca entro un arco di tempo ragionevole un'Assemblea degli investitori straordinaria in conformità alle disposizioni degli Statuti.

⁸Il Presidente del Consiglio di fondazione assume la presidenza dell'Assemblea degli investitori.

Art. 11 Consiglio di fondazione

¹Il Consiglio di fondazione si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta necessario, ma al minimo due volte all'anno. Ogni membro ha la facoltà di richiedere la convocazione di una seduta.

²Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di delibera in presenza della maggioranza dei propri membri e decide a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non sono ritenute valide.

³Le decisioni possono essere prese anche per via circolare. La delibera è considerata valida allorché la maggioranza dei membri prende parte alla votazione; la maggioranza semplice dei voti è decisiva (con riserva dell'art. 15 cpv. 6). Astensioni e voti nulli non sono ritenuti validi.

⁴In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio.

⁵I membri del Consiglio di fondazione agiscono in maniera indipendente. I membri del Consiglio di fondazione non hanno diritto di voto negli affari in cui abbiano un interesse personale.

⁶Il Consiglio di fondazione garantisce che la delega di compiti a terzi sia disciplinata per iscritto in un contratto e decide in merito alla stipulazione e alle principali modifiche dello stesso. La delega di compiti necessita l'approvazione preliminare del Consiglio di fondazione. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi d'investimento a investitore unico.

⁷Il Consiglio di fondazione definisce le competenze e i compiti della direzione, dei comitati d'investimento e di eventuali comitati nell'ambito degli Statuti e del presente Regolamento. Il Consiglio di fondazione emette il regolamento atto a evitare conflitti di interessi e negozi giuridici con persone vicine. In aggiunta, il Consiglio di fondazione emette disposizioni in merito alla gestione e all'organizzazione dettagliata della Fondazione d'investimento quali il Regolamento Organizzativo e Commerciale (ROC), le Direttive d'investimento, il Regolamento dei costi e direttive in merito alla valutazione dei gruppi d'investimento, nonché altri regolamenti speciali e direttive.

Art. 12 Direzione

¹La direzione espleta gli affari correnti della Fondazione conformemente alla legge e alle ordinanze, agli Statuti, al Regolamento, alle Direttive d'investimento, al ROC, nonché a eventuali ulteriori regolamenti speciali della Fondazione d'investimento e alle direttive del Consiglio di fondazione.

²La direzione è responsabile nei confronti del Consiglio di fondazione.

³La direzione dispone di tutte le competenze nell'ambito della gestione operativa della Fondazione d'investimento, nella misura in cui queste non siano assegnate esplicitamente ad altri incaricati di funzioni conformemente alla legge, all'ordinanza, agli Statuti, al Regolamento, al ROC e a eventuali ulteriori regolamenti speciali.

Art. 13 Comitati d'investimento

¹I comitati d'investimento trattano in particolare questioni specifiche sugli investimenti o altre questioni tecniche in materia. Se non diversamente specificato nel ROC, hanno puramente funzione consultiva. I comitati d'investimento possono sottoporre mozioni al Consiglio di fondazione e sono responsabili nei suoi confronti.

²Il Consiglio di fondazione decide sull'insediamento di un comitato d'investimento e disciplina nel ROC la nomina dei membri, i compiti dettagliati ed eventuali competenze decisionali. I membri del comitato d'investimento non sono tenuti a far parte del Consiglio di fondazione, ma possono rientrare nella cerchia degli investitori o essere terze persone specializzate.

Art. 14 Comitati

Il Consiglio di fondazione decide sull'insediamento di un comitato. I comitati possono essere costituite ad hoc e a termine. Il Consiglio di fondazione disciplina nel ROC la nomina dei membri, i compiti dettagliati ed eventuali competenze

decisionali. I membri del comitato non sono tenuti a far parte del Consiglio di fondazione.

Art. 15 Esercizio dei diritti di voto e dei creditori

¹La Fondazione d'investimento esercita i diritti di voto e i diritti dei creditori derivanti da titoli di partecipazione e di credito.

²La Fondazione d'investimento esercita in maniera sistematica i diritti di voto derivanti dal possesso diretto di azioni di imprese svizzere. Essa ha la facoltà di esercitare il diritto di voto in caso di detenzione diretta di azioni appartenenti a imprese estere.

³In caso di detenzione indiretta di azioni, la Fondazione d'investimento ha la facoltà di rendere nota la sua preferenza di voto al fondo strategico sottostante, a condizione che la società di gestione del fondo abbia conferito tale facoltà ai suoi investitori.

⁴I diritti di voto e i diritti dei creditori sono esercitati nell'interesse degli investitori.

⁵Il Consiglio di fondazione disciplina in una direttiva i dettagli dell'esercizio dei diritti di voto e dei diritti dei creditori.

⁶Qualora il Consiglio di fondazione decida in merito all'esercizio dei diritti di voto e dei diritti dei creditori, la decisione è valida a maggioranza semplice dei voti espressi, in deroga all'art. 11 cpv. 2 e 3; astensioni e voti nulli non sono ritenuti validi.

Art. 16 Spese e costi

¹Di norma, le spese e i costi collegati alla gestione e all'amministrazione della Fondazione d'investimento e dei gruppi d'investimento, così come gli oneri fiscali, sono tenuti in conto nel calcolo del valore dei diritti sulla base del principio di causalità per ogni gruppo d'investimento, e addebitati periodicamente.

²A seconda del tipo e della misura delle prestazioni fornite da terzi, la remunerazione per singole prestazioni può essere effettuata singolarmente o in maniera forfetaria. Le spese e i costi dovuti sono specificati nell'ambito dei fact sheet o, se esiste, del prospetto. La quota delle spese d'esercizio TER_{KGAST} / TER_{ISA} per gruppo d'investimento/classe figura nel resoconto annuale.

³Un gruppo d'investimento può presentare diverse classi, che si differenziano tramite le spese e i costi ad esse addebitati. Qualora si tratti di classi unicamente accessibili a investitori che hanno concluso un mandato di gestione patrimoniale o un contratto analogo in forma scritta con una società di Credit Suisse Group, le spese e i costi sono prelevati nell'ambito del contratto tra gli investitori e la società di Credit Suisse Group in questione.

⁴I proventi da rimborsi sono accreditati al gruppo d'investimento/alla classe corrispondente e figurano nel conto economico del rispettivo gruppo d'investimento/della rispettiva classe presentato nel resoconto annuale.

⁵Il Consiglio di fondazione disciplina questi principi in un regolamento dei costi.

Art. 17 Diritto d'informazione

¹Gli Statuti, il Regolamento, le Direttive d'investimento e le loro modifiche sono pubblicati in forma adeguata.

²Qualora un gruppo d'investimento sottostia all'obbligo di pubblicare un prospetto, questo è consegnato all'investitore prima della decisione d'investimento. Le modifiche al prospetto sono pubblicate in forma adeguata.

³La Fondazione d'investimento rende pubbliche le cifre indicative dei singoli gruppi d'investimento/delle singole classi almeno una volta al trimestre e pubblica il resoconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

⁴Gli investitori possono richiedere in qualsiasi momento che la Fondazione d'investimento fornisca loro informazioni sulla gestione e consenta loro di consultare la contabilità, a condizione che essi siano direttamente interessati. Le informazioni o la consultazione della contabilità possono essere negate, con il consenso del Presidente del Consiglio di fondazione, qualora pregiudichino interessi degni di protezione o segreti d'affari.

⁵Informazioni relative a eventuali investimenti collettivi sottostanti possono essere fornite nella misura in cui la Fondazione d'investimento ne sia in possesso e sia autorizzata a divulgarle.

Art. 18 Gestione del rischio dei gruppi d'investimento

¹Il Consiglio di fondazione è responsabile di un'adeguata ripartizione dei rischi nell'ambito dei gruppi d'investimento e definisce l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento, i limiti di investimento e i principi della gestione del rischio.

²La direzione garantisce il monitoraggio costante e controlli periodici del rispetto delle Direttive d'investimento. La direzione implementa le disposizioni del Consiglio di fondazione per la gestione del rischio e provvede a una gestione del rischio adeguata alle dimensioni e alla complessità della Fondazione d'investimento; garantisce inoltre l'indipendenza di tale funzione.

Art. 19 Controllo interno

¹Il Consiglio di fondazione provvede a una struttura organizzativa adeguata della Fondazione d'investimento, a un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della Fondazione d'investimento e a un sufficiente controllo delle persone a cui sono stati affidati compiti; garantisce inoltre l'indipendenza degli organi di controllo.

²La direzione definisce processi adatti all'identificazione, alla misurazione, alla stima, alla valutazione e al controllo dei rischi assunti dalla Fondazione d'investimento e li documenta in forma scritta.

Art. 20 Rendiconto

¹L'anno finanziario della Fondazione d'investimento dura dal 1° luglio al 30 giugno.

²Viene tenuta contabilità separata per ogni gruppo d'investimento e per il patrimonio di base.

Art. 21 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore a partire dal 17 novembre 2020.

Il presente Regolamento è una traduzione italiana della versione originale tedesca. In caso di contraddizione fa fede solo la versione tedesca.

Revisioni:

Zurigo, 1° novembre 2013 (revisione totale)
Zurigo, 14 novembre 2016 (revisione parziale)
Zurigo, 9 novembre 2017 (revisione parziale)
Zurigo, 17 novembre 2020 (revisione parziale)